



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 19.04.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "4^a Prova B.T.P. 2016-2017 Firenze" svoltasi presso C.S.B ACCADEMIA DEL BILIARDO (Firenze) e C.S.B. LO SPACCONE (Sant'Angelo a Le Core Signa) dal 01 al 10 aprile 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara allegava i referti, tra gli altri quello dell'incontro svoltosi in data 09.04.17, fase a gironi Naz-Pro, tra MAGGIO Crocefisso e ANIELLO Michelangelo, ove veniva riferito che *[omissis] nello stesso momento il Maggio si presentava dal sottoscritto Rosolino Iacò, e subito dietro l'arbitro, mentre il Maggio entrava e dietro di lui qualche intruso ed un operatore [omissis] di fatto già in modo poco consono con voce alterata al punto da risultare "Paonazzo" cercava di spiegare il fatto descritto in precedenza (punti di pallino) e asserendo che il risultato finale dell'incontro qualsiasi fosse successiva, nello stesso istante su richiesta del Maggio all'operatore diceva "dai fagli vedere le immagini" e di conseguenza uno del pubblico asseriva che era vero ciò che Maggio dichiarava [omissis] a queste mie parole il Maggio*

sempre in modo concitato diceva "Come non si può, io con queste prove vado dal mio avvocato e poi vedremo" [omissis] il Maggio sempre in maniera altezzosa, inveiva verso l'arbitro accusandolo di incompetenza e di non essere in grado e che non avrebbe potuto e neanche più arbitrare perché a 70/80/90 anni bisogna mandarli in pensione, il tutto in maniera offensiva e denigrante per la persona, [omissis] il Maggio non ha fatto altro che denigrare l'arbitro il quale ha subito e patito (certo è che più volte ho cercato in modo tranquillo e pacato di calmare e far tornare nei binari civili la discussione) di fatto ho poi stoppato il tutto dicendo adesso basta è ora di andare a terminare l'incontro, mentre il Maggio si allontanava, ho un attimo dialogato con l'arbitro il quale era molto scosso e provato e ho chiesto se se la sentiva di continuare, mi ha risposto che non c'erano problemi, ma ho risposto che secondo me non vi è la giusta concentrazione e serenità anche dovuta al fatto che in quei momenti aveva dato segnali di sofferenza psico-fisica e peraltro ho ritenuto opportuno per il termine dell'incontro di sostituire l'arbitro per dare più tranquillità a tutti, naturalmente ho avvertito sia Maggio che Aniello (il quale mi ha risposto va bene non c'è problema) e incaricato il sig. Pastorelli Pietro ad arbitrare l'ultimo set. Bene l'incontro è terminato vinto da Maggio per 3 a 2 il quale riferitomi dall'arbitro non stringeva la mano all'avversario e si allontanava borbottando frasi nel suo dialetto che non venivano recepite e capite dall'arbitro";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- le proteste di per sé gravemente violative del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di un arbitro e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico, alla presenza di molto pubblico, delle riprese televisive, del Vice Presidente Nazionale BONO Claudio, del CT della Nazionale GIBERTONI Stefano, ma soprattutto del fatto che il sig. C. MAGGIO non è soggetto nuovo a tali tipi di comportamento, aggravati dal fatto che lo stesso è professionista e dovrebbe dare maggiore esempio a tutto il movimento degli atleti.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “4^a Prova B.T.P. 2016-2017 Firenze” svoltasi presso C.S.B ACCADEMIA DEL BILIARDO (Firenze) e C.S.B. LO SPACCONI (Sant'Angelo a Le Core Signa) dal 01 al 10 aprile 2017,

riportate dalla direzione di gara e dal referto arbitrale denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta - peraltro professionista - nei confronti di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di più cariche federali quali il Vice Presidente Nazionale FIBiS BONO Claudio, del CT della Nazionale GIBERTONI Stefano.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal MAGGIO Crocefisso, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e con le riprese televisive.

V'è d'aggiungere che MAGGIO Crocefisso non è nuovo a comportamenti non conformi ai regolamenti federali avendo già avuto provvedimenti disciplinari nei propri riguardi, atteggiamento che fa emergere, da parte dello stesso, un totale sfregio di quelle che sono le regole comportamentali contenute all'interno del regolamento di giustizia FIBiS, ove si denota un assoluto menefreghismo da parte del giocatore MAGGIO Crocefisso alle più basilari regole di comportamento, oltre che minatorie della tranquillità di tutti coloro che prendono parte agli incontri ove lo stesso è presente.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. MAGGIO Crocefisso nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. MAGGIO Crocefisso ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

Ai fini sanzionatori, ritiene questo organo di giustizia di comminare, ex art. 21 Reg. Giustizia, la sanzione dell'ammenda che, ritenuta la gravità dei fatti così come denunciati, ritiene congrua nella somma di € 400,00. Tale sanzione, stante



la recidiva del giocatore MAGGIO Crocefisso, ex art. 37, c. 2 lett. a- b), deve essere aumentata della metà arrivando ad una pena finale pari ad € 800,00 di ammenda.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30, 37 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 e 37, c. 2 lett. a – b) del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. MAGGIO Crocefisso al pagamento dell'ammenda di € 800,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. MAGGIO Crocefisso da ogni attività federale per un periodo di giorni 160. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. MAGGIO Crocefisso da ogni attività federale per un periodo di anni uno.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato MAGGIO Crocefisso ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 05 maggio 2017

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

